

## STATUTO DELLA FONDAZIONE FRANCA E GIULIANA AZZOLINI ETS

### ART.1

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Franca e Giuliana Azzolini" ETS.

La Fondazione è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Cremona – Via Gerre Borghi n.7

### ART.2

La Fondazione, che si ispira ai principi cristiani, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

La fondazione si propone di:

- a) Operare con tutti i mezzi possibili (iniziative caritative, opere assistenziali, ecc.) in proprio o in partecipazione con altre organizzazioni parallele, per aiutare le persone e tra esse quelle più emarginate oppure svantaggiate.
- b) Combattere l'ingiustizia e le discriminazioni economiche, sociali e culturali, per promuovere assieme al miglioramento delle condizioni di vita, il bene comune dell'umanità, cioè la pace. La Fondazione si propone di aiutare gli uomini di qualunque paese o nazione, in situazioni di difficoltà (guerre, calamità naturali, malattie, ecc) anche sostenendo direttamente o indirettamente persone che operano in questi settori o contribuendo alla formazione di queste ultime sostenendo opere caritative, assistenziali, educative, formative sanitarie anche già presenti in loco.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art 17 del D.Lgs 117/2017.

### ART.3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari o immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.



Francesco 220641

Il patrimonio della fondazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale sopra indicate.

#### ART.4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione dei terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle entrate eventualmente derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art.2;
- dai proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- dai proventi della raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017

#### ART.5

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, redatto secondo la normativa vigente, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il rispetto dei termini previsti per il deposito dello stesso presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse*, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 14 del Codice del terzo Settore la Fondazione:

- deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti;
- deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### ART.6

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di controllo.

#### ART.7

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente nomina il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione. La carica di Presidente è a vita. A ciascun Presidente competerà di indicare il proprio successore. In caso di mancata indicazione la nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione. La carica di Presidente spetterà, vita sua durante, alla fondatrice Franca Azzolini a cui competerà la nomina del proprio successore.

#### ART.8

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### ART.9

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 a 7 membri compreso il Presidente e il Vicepresidente. Tutti i restanti membri sono nominati dal Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuato il Presidente durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Al cambio di Presidente l'intero consiglio decade

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART.10

*Franca Azzolini*

Al consiglio di amministrazione spetta ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- di deliberare sulla costituzione di comitati, scientifici o d'onore;
- di deliberare sugli argomenti e sugli atti che gli siano sottoposti dal Presidente;
- di deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente;

*AmG*



- di redigere ed approvare il bilancio - nonché di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse - ed eventualmente il bilancio sociale e il bilancio preventivo;
- di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- di approvare eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche.

#### ART.11

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

#### ART.12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta

#### ART.13

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dalla Fondatrice Franca Azzolini o da chi le succederà. Spetterà alla stessa Franca Azzolini indicare il suo successore in questa funzione; il suo successore indicherà a sua volta il proprio successore. Nel caso in cui la signora Azzolini Franca o successori non vi provvedano, spetterà al Consiglio di Amministrazione individuare il soggetto competente alla nomina dell'organo di Controllo oppure procedere alla nomina dell'organo di controllo. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, che nominano al loro interno il Presidente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Deve essere tenuto il Libro verbali dell'organo di controllo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Tale revisore è nominato secondo le regole dettate per la nomina dell'Organo di Controllo.

L'organo di controllo ed il revisore legale/società di revisione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data in cui è convocato il Consiglio di Amministrazione che delibera sul bilancio relativo al terzo esercizio. Nel caso di organo di controllo collegiale, se un membro cessa dalla carica prima della scadenza naturale, sarà sostituito dal soggetto che ha provveduto alla sua nomina, e durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo di controllo in cui entra a far parte,

#### ART.14

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART.15

In caso di estinzione dell'ente il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altri enti del Terzo settore.

La devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Franco Quattrone*

